



Comune di Siderno

(Provincia di Reggio Calabria)

SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO ASSISTENZA LEGALE [art. 2229 c.c.]

L'anno duemilaquattordici, il giorno ____ del mese di aprile, nella Casa comunale,

TRA

il Comune di Siderno (RC) (di seguito: Comune), in persona del _____
Responsabile del 1° Settore Affari Generali e Sviluppo Risorse Umane, domiciliato per la carica presso
il Comune stesso, con sede in Siderno (RC), Piazza Vittorio Veneto

E

l'Avvocato _____, nato a _____ il ___/___/____ residente in
_____ (di seguito: Legale),

Premesso:

- Che il Comune di Siderno ha la necessità di dover individuare un avvocato per l'affidamento di incarico professionale per la rappresentanza ed il patrocinio giudiziale in tutte le controversie pendenti del Comune di Siderno.
- Che con deliberazione n. 33 del 20/02/2014 avente ad oggetto: "Collegio di Difesa: Attività di rappresentanza e patrocinio legale - Atto di indirizzo", integrata con successiva delibera n. 45 del 12/03/2014 la Commissione ha impartito gli indirizzi per l'assistenza legale e rappresentanza processuale dell'ente in tutto il contenzioso pendente alla data del conferimento dell'incarico e allo stato affidate ai legali convenzionati ad eccezione di tutte le cause pendenti presso le seguenti giurisdizioni: TAR - Tribunali Sezione Penale per costituzione di parte Civile e il giudizio Siderno Ambiente/Comune di Siderno presso Tribunale di Locri;
- Che con Determinazione n. ____ del ___/___/____ adottata dal Responsabile del 1° Settore, è stato approvato il bando di selezione pubblica per l'affidamento di incarico professionale per la rappresentanza ed il patrocinio giudiziale in tutte le controversie pendenti del Comune di Siderno.
- Che con successiva Determinazione n. ____ del ___/___/____ è stata approvata la graduatoria provvisoria per la suddetta selezione.
- Visto il D.L. n. 223/2006 (Decreto Bersani), convertito in legge n. 248/2006;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula l'affidamento di incarico professionale per la rappresentanza ed il patrocinio giudiziale in tutte le controversie pendenti del Comune di Siderno secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1 - OGGETTO

- ✓ L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Siderno.
- ✓ L'avvocato si obbliga ad assumere la difesa dell'Ente in tutte le liti future attive e passive da proporsi a cura del Comune o avverso procedimenti proposti da terzi nei confronti dell'Ente in tutte le sedi giurisdizionali competenti di ogni ordine e grado, previo rituale incarico che sarà conferito nei termini dell'art. 3 del bando.
- ✓ L'incarico comprende anche l'assunzione della difesa in giudizio dell'ente in alcuni specifici procedimenti già pendenti - in cui l'Ente è già costituito con gli attuali legali presso le seguenti giurisdizioni: TAR - Tribunale Sezione Penale per la costituzione di parte Civile - causa Siderno Ambiente/Comune di Siderno presso Tribunale di Locri per le quali il compenso di cui all'art. 8 del

presente bando sarà determinata la relazione allo stato della controversia al momento del subentro.

- ✓ L'incarico in esame non comprende le controversie già pendenti (ad esclusione di quelle suindicate e di quelle pendenti dinanzi alle Magistrature Superiori) che saranno conferite ad esito di altra selezione pubblica già avviata dall'Ente per il conferimento dell'incarico ad altro avvocato, singolo o associato. L'Ente potrà in relazione alla complessità del giudizio e/o nei casi di incompatibilità del professionista a svolgere alcuni giudizi riservarsi di affidare dette controversie ad altro avvocato da individuare nell'ambito dei professionisti utilmente collocati nella selezione in esame.
- ✓ Comprende l'assistenza legale per tutte le questioni funzionali o comunque correlate al giudizio ed eventuale fase di transazione giudiziale nonché parere in ordine ad eventuali ricorsi in gravame in conseguenza della definizione del giudizio con sentenza.
- ✓ L'incarico ha natura esclusivamente di tipo professionale rientrando nelle categorie dei servizi legali di cui all'allegato II B del Codice degli appalti e non dà luogo a rapporto di impiego, né pubblico né privato.
- ✓ Il legale incaricato è tenuto a svolgere gli incarichi affidategli con diligenza e nel pieno interesse dell'Ente. In riferimento alla rappresentanza in giudizio come sopra specificata, il legale incaricato svolgerà anche un'attività di supporto degli uffici di carattere stragiudiziale finalizzata al rilascio di pareri scritti e orali, nonché un'attività propedeutica e correlata alle azioni da proporre, a cui resistere ovvero da transigere; assicurerà la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento delle incombenze relative alla complessiva attività di assistenza. Tale attività, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico di cui al bando.

Art. 2 – COMPENSO

Il compenso per tale incarico sarà determinato, per ogni singolo giudizio e fino alla definizione dello stesso nel modo seguente:

- **in caso di soccombenza:** tabella dei parametri forensi di cui al Decreto Ministeriale n. 140/2012, con riferimento al valore effettivo della causa (art. 5), negli importi vigenti alla data di conferimento dell'incarico e a prescindere di eventuali nuovi aggiornamenti ridotto del 20%.
- **in caso di vittoria:** tabella dei parametri forensi di cui al Decreto Ministeriale n. 140/2012, con riferimento al valore effettivo della causa (art. 5), negli importi vigenti alla data di conferimento dell'incarico e a prescindere di eventuali nuovi aggiornamenti ridotto del 20% con esclusione di distrazione per cui le somme liquidate in giudizio saranno di spettanza esclusiva dell'Ente.

Il compenso come sopra indicato comprende ogni attività accessoria quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati.

Tutte le spese sostenute saranno rimborsate previa presentazione della documentazione attestante la spesa.

Art. 3 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista è tenuto:

- 1) ad assicurare la presenza presso gli uffici comunali per il tempo necessario a prendere conoscenza degli atti di pertinenza dell'incarico ricevuto e fornire l'assistenza richiesta;
- 2) a partecipare ad incontri e riunioni con i Responsabili dei Servizi del Comune e gli Amministratori per la trattazione delle cause, anche nel corso del loro svolgimento, a richiesta dell'Ente;
- 3) ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico, mediante agenda legale informatica ed allegando relativa documentazione. E' fatto obbligo al professionista di aggiornare l'Ente sullo stato della pratica all'esito delle udienze che saranno fissate per ogni contenzioso proponendo, per iscritto, eventuali ulteriori azioni ad esso connesso;
- 4) a depositare trimestralmente una relazione sullo stato dei giudizi pendenti, con l'indicazione del probabile esito degli stessi ai fini di una valutazione di eventuali spese a carico dell'Ente da prevedersi nel bilancio comunale;
- 5) a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali e ad adottare tutte le misure e le iniziative idonee alla rapida conclusione dei giudizi pendenti, possibilmente entro il termine di scadenza della convenzione;

- 6) a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
- 7) a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Ente;
- 8) alla conclusione del giudizio, a fornire all'Ufficio competente un'immediata comunicazione unitamente ad apposita relazione in ordine ad eventuale opposizione e/o ricorso di 2° grado dei singoli giudizi, ferma restando la restituzione dei fascicoli di causa.

Art. 4 - DICHIARAZIONE

- L'avvocato incaricato, dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte coinvolte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vertenza oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventualità responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
- Dichiara, altresì, di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 ed in particolare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti del Comune di Siderno che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di pubblico impiego.
- Di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Integrativo di Comportamento del Comune di Siderno, approvato con deliberazione C.S. n. 240 del 20/12/2013 in esecuzione al DPR n. 621/2013 ed allegato al Piano Triennale Anticorruzione del Comune di Siderno 2014/2016.

Art. 5 - DIVIETI

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Art. 6 - RECESSO

L'amministrazione ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con il professionista per comprovata inadempienza o ritardo nel compimento degli atti propri dell'ufficio di difesa o qualora siano ravvisabili responsabilità connesse all'incarico.

Il legale ha facoltà di recedere dal presente incarico per giusta causa, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, al fine di evitare pregiudizi per il Comune.

In entrambi i casi la determinazione del compenso, nei termini di cui all'art. 8, farà riferimento alla fase in cui versano i singoli giudizi alla data di recesso o della risoluzione.

Art. 7 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

Art. 8 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il professionista dichiara di conoscere la disposizione di cui all'art. 92, co. 3 e 4, del d.lgs. n. 159/2011 che prevede la risoluzione immediata ed automatica del presente contratto qualora sia comunicata dalla Prefettura di Reggio Calabria, successivamente alla stipula, la documentazione antimafia interdittiva di cui alle disposizioni del d.lgs. n. 159/2011.

Art. 9 – CLAUSOLA DI LEGALITÀ

Il professionista dichiara di conoscere e accettare le clausole di legalità di cui all'art. 8 del Protocollo di Legalità tra il Comune di Siderno e la Prefettura di Reggio Calabria per l'istituzione del SUA e approvato con deliberazione C.S. n. 187 del 14/11/2012 e inserite quale allegato al Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, giusta deliberazione C.S. n. 149/2013: Dette clausole sono state sottoscritte dalle parti in segno di accettazione e si intendono ivi integralmente riportate anche se non materialmente allegate.

Art. 10 – NORME FINALI

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in egual misura.

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

PER IL COMUNE DI SIDERNO

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente gli articoli sub 3), 5), 8) e 9).

PER IL COMUNE DI SIDERNO

IL PROFESSIONISTA

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30.6.2003 N. 196

“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. del 30.6.2003, n. 196, il Comune di Siderno (RC), nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del legale rappresentante p.t., informa che i dati relativi a codesto professionista ed alle persone fisiche che per esso agiscono, che saranno acquisiti nel corso di eventuali rapporti contrattuali, saranno oggetto di trattamento da parte del Comune stesso mediante elaboratori manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Per trattamento si intende la raccolta, la consultazione, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la selezione, l'aggiornamento, l'estrazione, l'utilizzo, la cancellazione dei dati personali. I dati raccolti presso l'interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per legge (Pubblici Registri, Ordini Professionali), sono conservati presso la sede legale dell'Ente - in Siderno (RC) Piazza Vittorio Veneto per il tempo prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari.

Finalità del trattamento:

- a. completamento dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione di codesto Professionista nell'Albo degli Avvocati di fiducia del Comune ed alla tenuta dell'Albo stesso;
- b. svolgimento delle eventuali trattative precontrattuali;
- c. gestione del rapporto di fornitura della prestazione (tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti) che ne dovesse seguire;
- d. adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale;
- e. gestione amministrativa e commerciale del rapporto stesso;
- f. tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto.

I dati saranno aggiornati periodicamente d'ufficio o su iniziativa di codesto Professionista. I dati conferiti e quelli relativi all'esecuzione del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ai soggetti di seguito elencati:

- a. Amministrazioni finanziarie ed Enti Pubblici Previdenziali che ne facciano richiesta;
- b. Istituto Bancario incaricato del servizio di Tesoreria per la disposizione dei pagamenti o altri Istituti Bancari secondo quanto richiesto dallo stesso Professionista;
- c. professionisti e consulenti ai fini della tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto.

I dati di codesto Professionista e delle persone fisiche che per esso agiscono hanno natura obbligatoria nella misura in cui essi siano necessari ai fini dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati di fiducia del Comune e per l'esecuzione degli eventuali contratti di fornitura di prestazioni legali stipulati. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione.

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, mediante richiesta inviata con lettera raccomandata al Comune di Siderno. Titolare del trattamento è il Comune di Siderno (RC). Responsabile del trattamento è il Responsabile del 1° Settore Affari Generali e Sviluppo Risorse Umane. I dati saranno inoltre trattati nell'ambito delle seguenti strutture del Comune: Settore Affari Generali, Settore Economico - Finanziario, dal personale appositamente incaricato dai rispettivi Responsabili.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.